



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Generale

Numero di Protocollo 165 /
Risposta alla lettera n. _____
del _____
Allegati n. _____

Roma, 19 febbraio 2007
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Telefono n. 068551213 Fax n. 068552421

Alla Federazione [.....]
.....]

OGGETTO: Inquadramento previdenziale degli "Assistenti ai bagnanti" nelle strutture alberghiere.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2068/AGC del 24 ottobre 2006 [.....], trasmessa da codesta Federazione, in cui si richiede un chiarimento volto ad evidenziare la corretta modalità di applicazione del D.M. 15 marzo 2005¹ in riferimento al personale di aziende alberghiere che svolge attività di assistenza ai bagnanti presso piscine ad esclusivo uso ricreativo da parte della clientela.

A tal riguardo, si fa preliminarmente presente che l'obbligo di iscrizione all'ENPALS, in relazione a determinate figure artistiche e tecniche, insorge, come noto, per effetto della mera appartenenza delle medesime ad una delle categorie professionali di cui al citato decreto ministeriale (artisti lirici, attori di prosa, sceneggiatori, ecc.).

Mentre, per altre tipologie di lavoratori, anche esse elencate nel citato decreto ministeriale, risulta determinante, ai fini dell'obbligo contributivo, la sussistenza di precisi profili oggettivi, quali, ad esempio, l'ambito in cui opera l'impresa datore di lavoro o committente (dipendenti da imprese televisive; dipendenti da sale scommesse e sale giochi etc.) ovvero la natura della struttura in cui si svolge una determinata attività lavorativa (animatore in strutture turistiche e di spettacolo; istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi etc.).

¹ Il D.M. 15 marzo 2005 ha adeguato l'elencazione dei lavoratori obbligatoriamente iscritti all'Ente di cui all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S.n.708/47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò premesso, in riferimento ai lavoratori che svolgono attività di assistenza ai bagnanti nelle strutture alberghiere, si ritiene che i medesimi non rientrino nelle tipologie di soggetti, obbligatoriamente assicurati all'Enpals, sopra menzionate. Infatti, sebbene, astrattamente, l'attività posta in essere dagli stessi possa coincidere con quella degli *"istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi"* annoverata al n.20 del D.M. 15 marzo 2005, risulta, nella citata fattispecie, assente, il profilo oggettivo necessario per integrare la categoria professionale di cui al citato n.20, che prevede, appunto, che la predetta attività sia svolta in *"impianti e circoli sportivi"*.

Pertanto, per gli assistenti ai bagnanti, di cui all'oggetto della presente nota, non vige l'obbligo contributivo presso questo Ente, in quanto i medesimi non operano in impianti e circoli sportivi, bensì in strutture funzionali all'erogazione del servizio alberghiero e che risultano prive di autonomia rispetto allo svolgimento della medesima attività alberghiera.

Conseguentemente, sul piano concreto, si può affermare, che non si riscontrano i presupposti per la sussistenza dell'obbligo assicurativo presso l'Enpals, laddove dall'esame dell'attività posta in essere dai dipendenti degli alberghi inquadrati come assistenti ai bagnanti, risulti che i medesimi operino in strutture predisposte alla soddisfazione delle esigenze della clientela dell'albergo e ad uso esclusivo della medesima.

Per una visione completa dei vari profili applicativi dei decreti ministeriali del 15 marzo 2005, si rimanda alle circolari Enpals n. 7, 8 e 13 del 2006 - disponibili sul portale dell'Ente (www.enpals.it) - in cui si evidenziano le declaratorie delle nuove figure professionali e si forniscono apposite precisazioni e istruzioni operative.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Massimo Antichi)